



**Comune  
di Signa**  
*Città Metropolitana di Firenze*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2014, n. 66 del 20/12/2017, n. 41 del 21/05/2020, n. 58 del 28/06/2021 e n. 25 del 27/04/2023. Le ultime modifiche sono riportate in neretto.



## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della Tassa sui Rifiuti
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti

### CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 4 Soggetto attivo
- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Decorrenza del tributo
- Art. 7 Bis Piano finanziario
- Art. 8 Determinazione della tariffa
- Art. 9 Determinazione della superficie assoggettabile a tributo
- Art. 10 Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della TARI
- Art. 11 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale
- Art. 11 Bis Articolazione delle Tariffe del Tributo

### CAPO III – UTENZE DOMESTICHE

- Art. 12 Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

### CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 Produzione di rifiuti speciali
- Art. 14 Bis Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta**
- Art. 15 Tributo giornaliero

### CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- Art. 16 Esclusioni
- Art. 17 Riduzioni
- Art. 18 Agevolazioni ed esenzioni

### CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

- Art. 19 Adempimenti a carico dei contribuenti
- Art. 20 Pagamento del tributo
- Art. 21 Rimborsi

### CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI

- Art. 22 Il Funzionario responsabile
- Art. 23 Attività di accertamento, controllo e recupero
- Art. 24 Sanzioni
- Art 24 bis Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**
- Art. 25 Riscossione coattiva

### CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 27 Norme di rinvio
- Art. 28 Entrata in vigore



## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

### **Art. 2**

#### **Istituzione della Tassa sui Rifiuti**

1. Il tributo è istituito a copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
1 bis. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.  
1 ter. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
1 quater. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
2. Il tributo è applicato a partire dal 1° gennaio 2014. Dalla stessa data è soppresso il Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modifiche e integrazioni.  
2bis. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tassa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.



### **Art. 3**

#### **Servizio di gestione dei rifiuti**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite anche le modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

1 bis. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della specifica tariffa.

## **CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

### **Art. 4**

#### **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 5**

#### **Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che il possesso, la detenzione o l'occupazione



decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo di cui al comma 1 del successivo articolo 6.

5. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che la disponibilità, l'occupazione o la detenzione dei locali decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione ovvero da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

7. Il tributo è altresì dovuto da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo art. 15.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7**

#### **Decorrenza del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. Il tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La cessazione del possesso, occupazione o detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 19. Qualora la denuncia di cessazione sia presentata oltre i termini previsti al successivo art. 19, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

4. In caso di omessa denuncia di cessazione nel termine di cui al successivo art. 19, il tributo non è dovuto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, solo se l'utente dimostri inequivocabilmente di non aver continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, o comunque nel caso in cui il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data di iscrizione dello stesso soggetto subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio o nell'anno successivo.



### **Art. 7 Bis**

#### **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 2 bis. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 2 ter. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
4. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Art. 8**

#### **Determinazione della tariffa**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. 158/99.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel Piano Finanziario degli interventi e nella relazione illustrativa, redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;



## **Comune di Signa**

*Città Metropolitana di Firenze*

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

6. La tariffa, determinata sulla base del Piano Finanziario, è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche" in base alle categorie fissate dal D.P.R. 158/1999.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce con deliberazione, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;

b) la tariffa totale e distinta per ogni categoria di utenza

c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 7, si intendono confermati anche per l'anno successivo.

### **Art. 9**

#### **Determinazione della superficie assoggettabile a tributo**

1. La superficie assoggettabile è data:

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestable, determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, successivamente all'attuazione completa di quanto previsto dal comma 647 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013, il Comune provvede a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.

Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 14 e 16 del presente regolamento.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.



#### **Art. 10**

##### **Affidamento del servizio di accertamento e riscossione della TARI**

1. Il comune può, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI al soggetto al quale è stato affidato nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, fino alla scadenza del relativo contratto.

#### **Art. 11**

##### **Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo del tributo.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

#### **Art. 11 Bis**

##### **Articolazione delle Tariffe del Tributo**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

### **CAPO III – UTENZE DOMESTICHE**

#### **Art. 12**

##### **Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

##### **3. abrogato**

4. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero delle persone occupanti è determinato come segue:



**Comune  
di Signa**  
*Città Metropolitana di Firenze*

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;

b) per gli immobili tenuti a disposizione, definiti secondo i criteri di cui al comma 6 del precedente articolo 5, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella presente tabella:

- numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 50;
- numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
- numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
- numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 91 e mq. 110;
- numero 5 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.

5. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 4, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa ed idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui al successivo art. 19, comma 3 2, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. In caso di utenza con unico occupante, il tributo è commisurato per la sola parte fissa della tariffa.

6. Le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggetto soltanto alla quota fissa della Tariffa, in quanto la quota variabile già corrisposta per i locali di abitazione.

7. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da posto auto coperto, garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad 1.

8. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

### **9. Abrogato**

10. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

### **11. Abrogato**



## **CAPO IV – UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Art. 13**

#### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Abrogato.**
4. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie di attività definite dal DPR 158/99 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, e per riguardo a ciascun immobile, con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, nell'atto di autorizzazione o comunque sulla base dell'effettiva attività svolta.
5. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della connessa produzione di rifiuti.
6. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività prevalente in termini di superficie utilizzata identificata secondo i criteri previsti al comma 1.
7. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
8. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine, o locali accessori a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche.
9. I locali e/o le aree adibite ad attività soggette a procedura fallimentare, qualora non utilizzati per l'esercizio d'impresa, dalla procedura o da terzi autorizzati dalla medesima, sono classificati a decorrere dalla data del fallimento, nella categoria n° 3 del D.P.R. 158/99.

### **Art. 14**

#### **Produzione di rifiuti speciali**

1. Abrogato.
1. Bis Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2 bis.
- 2 Abrogato



## Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

2. bis Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 o in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini ubicati nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale e che costituiscono unità locale a servizio dell'attività principale, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una riduzione percentuale della superficie, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

### ATTIVITA' PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Autofficine per riparazione veicoli 50%

Autocarrozzeria 50%

Autofficine ed elettrauto 30%

Distributori di carburante 30%

Falegnameria 30%

Fonderie 60%

Galvanotecnici 70%

Lavanderie 30%

Gommisti 30%

Officine metalmeccaniche 50%

Pelletterie 40%

Studi dentistici ed odontotecnici 30%

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale 30%

Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma 30%

### 4. Abrogato

4 bis. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

5. La domanda dovrà essere corredata da:

a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e la superficie per la quale si richiede la riduzione;



## **Comune di Signa**

*Città Metropolitana di Firenze*

b) fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero o altro documento che attesti in modo certo il conferimento all'impianto di destinazione sei rifiuti.

6. La domanda di cui al comma 4 e 5 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo. È fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti per l'anno precedente

7. Il contribuente, qualora già iscritto al tributo, è tenuto a presentare la documentazione entro il termine del 31 gennaio.

8. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

### **Art. 14 bis**

#### **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro nel servizio pubblico di raccolta**

**1. Le utenze non domestiche che chiedono di non avvalersi del servizio pubblico devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

**2. La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'ente/gestore e deve essere trasmessa al Comune e/o al gestore del servizio a mezzo PEC, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente ed allegando l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Il Comune ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti al fine del distacco dal servizio pubblico.**

**3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima dalla scadenza del periodo, devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.**

**4. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.**

**5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.**

**6. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.**

**7. La scadenza di presentazione della dichiarazione ha natura perentoria ed è obbligatoria per avvalersi di un soggetto diverso dal gestore pubblico. In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza dell'uscita dal servizio pubblico è differita al secondo anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**



### **Art. 15**

#### **Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque, occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è prevista una tassa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di uno stesso anno solare.
2. La misura della TARI giornaliera è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 8, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019. Per le occupazioni che richiedono solo la concessione temporanea di suolo pubblico o che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o mercatale annuale di cui alla Legge 160/2019, il tributo giornaliero deve essere comunque corrisposto.
4. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

## **CAPO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

### **Art. 16**

#### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. In base al criterio di cui al comma 1, presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
  - a) locali riservati a impianti tecnologici, quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
  - c) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
  - d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
  - e) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva;
  - f) le serre a terra;
  - g) le aree scoperte adibite a verde;
  - h) le aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;



- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - k) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - m) i locali e le aree scoperte, ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, o che producano rifiuti non conferibili al gestore pubblico, in base a disposizioni di legge;
  - n) locali e ambienti per la parte con altezza pari o inferiore a mt. 1,50.
3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime in regime dei precedenti prelievi sui rifiuti (TIA e/o TARES per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla denuncia iniziale o di variazione entro i termini di cui all'art. 19. La stessa domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree e indichi la superficie per la quale si richiede la riduzione.
4. La domanda di cui al comma 3 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo del tributo.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
7. Sono esclusi dall'applicazione del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto.

## **Art. 17**

### **Riduzioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
- a) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 30%
  - b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 30%
  - c) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti: 30%
  - d) locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni: 30%



**Comune  
di Signa**  
*Città Metropolitana di Firenze*

e) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 1000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti: 30%

1 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Le riduzioni di cui al comma 1) e 1 bis) saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno di presentazione della domanda.

3. Riduzioni alle utenze domestiche legate alla raccolta differenziata:

a) utenze domestiche che praticano il compostaggio.

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento;

b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il "punteggio ambientale" di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. Per le utenze domestiche che raggiungano i 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente Regolamento.

4. Riduzioni alle utenze non domestiche per l'avvio a riciclo dei rifiuti:

a) avvio a riciclo dei rifiuti presso terzi.

Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche potranno usufruire di una riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta.

Le utenze non domestiche che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere uno sconto fino ad un massimo del 30% della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato A al presente Regolamento.

In ogni caso la somma delle due modalità di avvio al riciclo non può superare il 30%.

5. Ulteriori riduzioni alle utenze non domestiche:

a) attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti.

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto uno sconto fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.



**Comune  
di Signa**  
Città Metropolitana di Firenze

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.  
b) riduzione per collaborazione con il soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata presso aree di pertinenza di utenze non domestiche aperte al pubblico (ecotappa).

È concessa una riduzione alle utenze non domestiche che siano in grado di assicurare l'accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività per metterle a disposizione del gestore per servizi di raccolta differenziata destinati al pubblico. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa. La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente.

L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

c) riduzione per utenze con certificazione ambientale. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal giorno di presentazione della domanda.

6. Le riduzioni disciplinate ai precedenti commi del presente articolo potranno essere cumulativamente applicate sino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa. Dette riduzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 18**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Le agevolazioni ed esenzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti, e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Le agevolazioni ed esenzioni sono concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo modalità e tempistiche disposte con apposito atto e trovano applicazione nell'anno di riferimento.

2. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi seguenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**5. È prevista l'esenzione del 100% dall'applicazione del tributo per i soggetti aventi valore ISEE compreso tra € 0 ed € 6.250,00 e l'agevolazione tariffaria nella misura del 50% per i soggetti aventi valore ISEE compreso tra € 6.250,01 ed € 7.500,00 e che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

**a) essere pensionato (percettore di pensione da lavoro) con i seguenti limiti di età: almeno anni 60 per le donne e almeno anni 65 per gli uomini;**



**b) essere invalido civile con invalidità non inferiore al 74% o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con invalidità civile pari o superiore al 74%;**

**c) portatore di handicap grave art. 3 comma 3 della legge 104/92 o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con handicap grave art. 3 comma 3 della legge 104/92.**

6. Sono ammessi alla agevolazione tariffaria nella misura del 50% i soggetti di seguito indicati, aventi valore ISEE compreso tra € 6.250,01 ed € 7.500,00:

a) i pensionati (percettore di pensione da lavoro) con i seguenti limiti di età: almeno anni 60 per le donne e almeno anni 65 per gli uomini;

b) gli invalidi civili con invalidità non inferiore al 74% o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con invalidità civile pari o superiore al 74%;

c) i portatori di handicap grave art. 3 comma 3 della legge 104/92 o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con handicap grave art. 3 comma 3 della legge 104/92.

7. È riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

8. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 saranno concesse annualmente, previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, secondo le istruzioni e modalità impartite dall'Ufficio competente, il quale con apposito bando approverà lo schema, le modalità e i termini di presentazione della suddetta istanza.

8bis. Le esenzioni e le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano nell'anno di riferimento. Qualora l'applicazione nell'anno di riferimento dovesse risultare impossibile per motivi tecnici, essa avverrà nell'anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta, mediante conguaglio sull'importo dovuto per tale anno o, eventualmente, rimborso, nel caso in cui cessasse la posizione del contribuente interessato.

9. La domanda di cui al comma 8 dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, per l'annualità in corso, con apposita dichiarazione del valore ISEE riferito al reddito dell'anno precedente.

10. Competente all'approvazione degli atti finalizzati alla concessione delle esenzioni e agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 è l'Ufficio Servizi Sociali. il quale provvederà a darne apposita comunicazione all'interessato e al soggetto gestore.

11. Per l'anno 2014, primo anno di vigenza della tassa, ai fini dell'applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, concesse, su richiesta degli interessati, a seguito di apposita istanza di cui al comma 9, si assumono come valide le domande presentate nella vigenza del regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) entro il 31 ottobre 2013.

12. Per l'anno 2018, ai fini dell'applicazione delle esenzioni e agevolazioni di cui ai commi 5 e 6, sono fatte salve le istanze già accolte nell'anno 2017.

## CAPO VI – ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

### Art. 19

#### **Adempimenti a carico dei contribuenti**

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 6 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o possesso dei locali o delle aree, apposita denuncia ~~originaria all'ufficio competente.~~

**2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo**



stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile. La dichiarazione può essere consegnata a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dello sportello fisico in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC o online. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

**3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:**

**Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

**Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, codice ATECO PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

**5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si è verificata la variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.**

**6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni solari dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.**

**7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione,**



la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

**8. Quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza della data dell'ultimo pagamento effettuato, o in caso contrario, in corrispondenza del giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.**

**9. In difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, l'utenza non domestica è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della CCIAA o dell'Agenzia delle Entrate.**

**10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto intestatario del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto a meno che i familiari conviventi o gli eredi dello stesso provvedano alla presentazione della comunicazione di volturazione o cessazione entro il termine di cui al comma 2.**

## **Art. 20 Pagamento del tributo**

1. Abrogato

1.bis La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento contenente: l'importo del tributo ed il tributo provinciale di cui all'art. 11 del presente regolamento; l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo; la tipologia di utenza; la categoria di attività per le utenze non domestiche; le tariffe applicate; l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in 3 rate, di cui:

a) n. 2 rate in acconto, rispettivamente scadenti il 31 luglio ed il 30 settembre, i cui importi sono calcolati utilizzando le tariffe approvate l'anno precedente;

b) n. 1 rata a saldo, scadente il 31 dicembre, il cui importo comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con le tariffe approvate con la delibera di cui all'art. 8.

4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. Non si dà luogo a riscossione del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).



### **Art. 21 Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. **In caso di utenza attiva, il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari a 120 giorni lavorativi.** Il rimborso verrà operato con conguaglio sulla rata successiva, diversamente l'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
2. Non si dà luogo a rimborso del tributo, fatta eccezione per quello giornaliero, quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00).

## **CAPO VII – RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI**

### **Art. 22 Il Funzionario responsabile**

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 23 Attività di accertamento, controllo e recupero**

1. L'ufficio competente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 19, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Ai fini del comma 1, il funzionario responsabile, può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni, degli interessi, delle spese e recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari o tramite pec secondo la normativa vigente.
6. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge.



7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

8. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 24 Sanzioni**

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai Decreti Legislativi n. 471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

3. Abrogato

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, se l'omissione è accertata a seguito di attività del contribuente, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, se l'omissione è accertata dal comune, si applica la sanzione del 200%, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 700, L. 147/2013, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) al 5% del tributo dovuto, con un minimo di 5 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo entro 30 giorni dall'omissione;

b) al 10% del tributo dovuto, con un minimo di 10 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo compreso tra 31 e 90 giorni dall'omissione;

c) al 50% del tributo dovuto, con un minimo di 30 Euro, se la dichiarazione viene presentata con ritardo compreso tra 91 giorni e 1 anno dall'omissione.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

8. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.



9. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art 24 bis**

##### **Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

**1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione esclusivamente degli avvisi di accertamento e dei solleciti di pagamento:**

**a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**

**b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;**

**c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.**

**2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.**

**3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro e la modalità di rateizzazione è definita dal Regolamento delle entrate comunali.**

**4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.**

**5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.**

**6. In deroga ad ogni altra eventuale disposizione regolamentare non è in alcun caso ammessa la rateizzazione degli avvisi bonari, fatto salvo i casi previsti all'articolo 27.1 della delibera ARERA n. 15/2022 indicati al comma 1 del presente articolo.**

#### **Art. 25**

##### **Riscossione coattiva**

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 23, entro il termine di proposizione del ricorso 60 giorni dalla notificazione, diviene titolo esecutivo ai sensi della L.160/2019 con l'attivazione delle procedure per la riscossione coatta previste sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

## **CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

1. A far data dal 1 gennaio 2014, al fine della commisurazione del tributo per l'anno 2014, si assumono come validi gli elementi presenti nella banca dati acquisiti ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) al 31.12.2013.

2. Il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) entro i rispettivi termini prescrizionali, sulla base delle rispettive disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.



## **Comune di Signa**

*Città Metropolitana di Firenze*

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), così come quelli del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.), conservano validità anche ai fini della tassa disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Nel 2014, primo anno di vigenza del tributo, le denunce previste all'art. 19 del presente regolamento si intendono prodotte nei termini se risultano consegnate, all'ufficio competente, entro il 31 dicembre 2014.
5. Nel caso di somme versate in eccesso a titolo di T.A.R.E.S. per l'anno 2013 per le quali sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, è sempre possibile effettuare la compensazione con le successive rate a titolo di TARI qualora le utenze siano ancora attive.

### **Art. 27**

#### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L. n. 147/2013, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, al Regolamento sulla gestione dei rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 28**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2014.



## **ALLEGATO A – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

### **Modalità di concessione delle riduzioni previste dall'art. 17.**

#### **1. UtENZE domestiche che praticano il compostaggio**

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all'ufficio competente per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'ufficio competente per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

#### **2. Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta**

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre "fasce" ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nella tabella che segue:

<b>Codice CER</b>	<b>Descrizione da regolamento</b>	<b>Punti</b>	<b>Fascia</b>
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	A
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	A
200140	METALLO	2	A
200139	PLASTICA	0,6	A
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	A
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	A
200111	PRODOTTI TESSILI	1	A
200110	ABBIGLIAMENTO	1	A
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	A
200102	VETRO	0,8	A
200101	CARTA E CARTONE	0	A
170904	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE, CEMENTO,	0,3	A



CERAMICHE			
170802	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 170801	0,3	A
170604	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170601E 170603	0,3	A
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	A
150106	MULTI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	A
080318	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
080317	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	A
200134	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 33	10	B
200133	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	B
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	B
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	B
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	B
200130	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 29	5	B
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200128	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	B



# Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

200127	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
200126	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125 (OLIO MOTORE)	5	B
200121	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO (NEON, LAMPADINE A BASSO CONSUMO)	30	B
200119	PESTICIDI	5	B
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	B
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	B
200114	ACIDI	5	B
200113	SOLVENTI	5	B
170605	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO (CONFERITI SECONDO PROCEDURA)	0	B
160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO	10	B
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	5	B
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO	1	B
160107	FILTRI DELL'OLIO	5	B
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	SPRAY CONTENITORI SPRAY	10	B
150110	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	B
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	B
130113	OLIO MOTORE	5	B
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE	5	B



**Comune  
di Signa**  
Città Metropolitana di Firenze

	RADIOGRAFICHE		
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	B
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	B
080111	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	B
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	B
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	C
200136_R4	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE DIMENSIONI)	6	C
200136_R2	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	C
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	C
200123	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI, CONDIZIONATORI)	1	C
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	C

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella:

FASCIA	LIMITE MASSIMO
A	130
B	130
C	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono



quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

NUMERO COMPONENTI	KB
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dall'Anagrafe comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio ambientale per ogni conferimento di rifiuti si userà la seguente formula:  
punti = chilogrammi conferiti (KG) / coefficiente familiare (KB) x coefficiente tipo rifiuto (KP)

Ad esempio, una famiglia di 4 componenti che conferisce al Centro di Raccolta 15 kg di vetro otterrà il seguente punteggio ambientale:

$$\text{Punti} = 15 \text{ (KG)} / 3 \text{ (KB)} * 0,8 \text{ (KP)} = 4$$

L'Ufficio competente al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

### **3. Avvio a riciclo presso terzi dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.**

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo presso terzi, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti.

La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili ( $rp = mq * Kd$ ), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{riduzione} = rd * 100 / rp$$

La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio competente unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto di questi ultimi, sottoscritti dall'addetto all'impianto di recupero, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.



**Comune  
di Signa**  
*Città Metropolitana di Firenze*

#### **4. Conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte di utenze domestiche e di utenze non domestiche.**

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti speciali prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo presso terzi. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto e, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati presso terzi, e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula riportata per il conferimento a terzi).

L'Ufficio competente al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.